

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 53

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **GIANCARLO GIORGETTI**

Disposizioni per favorire il rientro in Italia di lavoratori italiani residenti all'estero e di lavoratori stranieri di origine italiana

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La situazione occupazionale in Italia è paradossale: a fronte di un tasso di disoccupazione del 10,8 per cento (fonte: Istituto nazionale di statistica, aprile 2000), la percentuale dei permessi di soggiorno rilasciati a cittadini stranieri per motivi di lavoro, al 31 dicembre 1999, è pari al 59,72 per cento (fonte: Ministero dell'interno).

La popolazione straniera presente in Italia è aumentata, negli ultimi anni, del 60 per cento, passando da 470 mila presenze nel 1990, agli attuali 1.270.533 cittadini stranieri (dati relativi al 1° gennaio 2000), di cui 420.423 nel nord-ovest e 279.442 nel nord-est, raggiungendo così il 2,2 per cento della popolazione.

Secondo i dati del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel quarto trimestre 1999 sono stati registrati 1.414 extracomunitari nuovi avviati all'attività, con la provincia di Vicenza che, da sola, ne ha assorbiti ben 320, seguita da Treviso con ben 229. Sempre nello stesso periodo,

gli uffici di collocamento del nord-est registravano ben 23.649 iscritti provenienti da Paesi al di fuori della Unione europea.

Eppure sembra che non bastino, stando alle denunce delle associazioni degli industriali che nel maggio 2000 lamentavano l'insufficienza del contingente di 63.000 extracomunitari fissato per il medesimo anno, richiedendo altre trenta mila unità aggiuntive.

Fenomeno, questo, alquanto allarmante se si considera che, secondo una recente ricerca delle Nazioni Unite, la popolazione italiana subirà, entro il 2050, una diminuzione del 28 per cento, con una percentuale di ultrasessantacinquenni che salirà dal 18 per cento del 2000 al 35 per cento del 2050. Vale a dire che, se è vero che l'attuale offerta di lavoro in Italia è tutta indirizzata verso l'immigrazione, perché la domanda locale rifiuta le professioni più pesanti e a bassa remunerazione e tenuto conto che l'età media dei lavoratori extracomunitari è di poco su-

periore ai trenta anni, bisogna necessariamente rivedere la politica di programmazione e gestione dei flussi migratori. Altrimenti, dinanzi ad una riduzione della popolazione attiva accompagnata da una politica volta a favorire l'ingresso di un maggior numero di immigrati di qualunque nazionalità, il *welfare state* italiano è destinato a crollare.

La presente proposta di legge intende, dunque, favorire il fenomeno della cosiddetta «immigrazione di ritorno», ovvero il rientro in Italia dei tanti cittadini costretti a lasciare le proprie case «in cerca di fortuna», ma, soprattutto, dei discendenti di coloro che dalla fine dell'ottocento fino a tutti gli anni sessanta furono costretti ad emigrare all'estero con le loro famiglie per lavorare e che oggi vivono in Stati stranieri al limite dell'indigenza a causa delle gravi crisi economiche che gli stessi Stati attraversano. Tali ingressi, infatti, creerebbero, inevitabilmente, minori problemi da un punto di vista dell'inserimento sociale, in quanto i cittadini stranieri di origine italiana sicuramente non incontrano gli stessi problemi di integrazione socio-culturale dei tanti immigrati portatori di culture e tradizioni diverse dalla nostra.

Si ritiene, peraltro, che un Paese che si definisce civile e si prodiga per l'esercizio del diritto di voto nelle elezioni politiche da parte dei propri cittadini residenti all'estero, debba promuovere anche il loro diritto al lavoro.

Cari colleghi! Per questi motivi la presente proposta di legge intende utilizzare alcune agevolazioni fiscali, già previste nella legge finanziaria 2001, per incoraggiare il rientro dei cittadini italiani emigrati all'estero o dei loro discendenti divenuti cittadini stranieri.

A tale fine, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, prevedono la concessione, per la durata di tre anni, di un credito d'imposta pari a lire 800 mila mensili in favore dei datori di lavoro che ampliano la base occupazionale assumendo italiani residenti all'estero ovvero stranieri di origine italiana; tale credito è maggiorato di ulteriori 400 mila lire

mensili qualora il datore di lavoro provveda a locare ai lavoratori stranieri di origine italiana occupati l'unità immobiliare ove risiedere. Il comma 4, invece, dispone in favore dei nuovi assunti, siano essi cittadini italiani residenti all'estero oppure cittadini stranieri di origine italiana, la detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per canoni di locazione, secondo gli importi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1-*bis* dell'articolo 13-*ter* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Infine, il comma 5 stabilisce che tali nuove assunzioni di lavoratori extracomunitari di origine italiana concorrano alla determinazione delle quote di ingresso definite annualmente dal Governo ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (cosiddetto «testo unico sull'immigrazione»). Naturalmente, la loro assegnazione avverrà in via prioritaria, tenendo conto delle richieste degli imprenditori italiani raccolte dall'Anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri, di cui all'articolo 21, comma 7, del citato testo unico ed all'articolo 32, comma 3, del relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Si ricorda infatti che tale Anagrafe è stata istituita con il preciso scopo di gestire la domanda e l'offerta di lavoro per i lavoratori immigrati extracomunitari e, attualmente, già quattro Direzioni provinciali del lavoro (Ancona, Bari, Bologna e Treviso) sono collegate alla stessa tramite rete privata. Quanto a Treviso, risulta inoltre che abbia già avviato un'indagine in America Latina per selezionare lavoratori di origine italiana disponibili a rientrare in Italia.

Ribadendo l'importanza della presente proposta di legge, si auspica, pertanto, una sua rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Agevolazioni).

1. Ai datori di lavoro che incrementano la base occupazionale mediante assunzione di lavoratori italiani residenti all'estero ovvero di lavoratori stranieri di origine italiana con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito d'imposta nella misura di lire 800 mila mensile per ciascun lavoratore assunto. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, anche stagionale, il credito d'imposta di cui al periodo precedente spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale del comparto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è utilizzabile, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo massimo di tre anni, esclusivamente in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è incrementato di lire 400 mila mensili per i datori di lavoro che mettono a disposizione, per un periodo di tre anni, uno o più alloggi a favore dei cittadini italiani residenti all'estero e dei cittadini stranieri di origine italiana assunti alle proprie dipendenze.

4. Ai lavoratori italiani residenti all'estero ovvero ai lavoratori stranieri di origine italiana che hanno trasferito o

trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro, o in uno di quelli limitrofi, spetta una detrazione per le spese di affitto della casa destinata ad abitazione, per una durata massima di tre anni, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:

a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni;

b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60 milioni.

5. Il numero dei lavoratori stranieri di origine italiana assunti ai sensi della presente legge concorre alla determinazione delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed è assegnato in via prioritaria in base alle richieste da parte delle regioni pervenute all'anagrafe di cui all'articolo 21, comma 7, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998.

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dalla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

